

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 181

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

presentata in data 28 marzo 2023

SOSTEGNO AI CARNEVALI STORICI

Art. 1*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione riconosce, valorizza e promuove i carnevali storici quali componenti essenziali dell'identità culturale delle comunità locali e delle tradizioni regionali.

2. Con questa legge la Regione si propone gli obiettivi di:

- a) promuovere, valorizzare e sostenere i carnevali storici, in collaborazione con gli enti locali, le loro aziende speciali, le fondazioni, l'associazionismo e gli enti del terzo settore;
- b) promuovere l'offerta turistica e sostenere le attività ricettive regionali.

Art. 2*(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge per carnevale storico si intende un carnevale caratterizzato da rilevante valore storico e culturale, che si svolga sul territorio regionale e che vanti una storia di almeno cinquanta edizioni svolte.

Art. 3*(Interventi a sostegno dei carnevali storici)*

1. La Regione sostiene la realizzazione dei carnevali storici iscritti nell'Albo di cui all'articolo 4 mediante la concessione di contributi a soggetti organizzatori delle manifestazioni, sia pubblici che privati.

2. Con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dall'approvazione di questa legge, previo parere della Commissione assembleare competente, la Giunta regionale delibera in merito alle modalità ed i criteri per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto delle normative inerenti ai contributi pubblici ed agli aiuti di Stato.

3. Nell'ambito dei criteri di valutazione per la concessione dei contributi ai soggetti organizzatori, la Giunta regionale terrà in particolare conto la rilevanza storica della manifestazione, la capacità di integrarsi con il territorio valorizzando la partecipazione delle comunità locali, l'originalità e sostenibilità delle proposte progettuali e organizzative delle manifestazioni, le attività collaterali di ricerca storica, di allestimento e gestione dei luoghi di documentazione aperti al pubblico, la congruità e sostenibilità del bilancio annuale dei soggetti organizzatori delle manifestazioni.

Art. 4

(Albo regionale dei carnevali storici)

1. Per l'attuazione di questa legge la Regione istituisce un "Albo regionale dei carnevali storici", cui possono essere iscritti solo i carnevali storici come identificati dall'articolo 2.

2. Con il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 3, la Giunta regionale delibera le modalità di formazione e gestione dell'Albo di cui al comma 1.

3. L'Albo di cui al comma 1, aggiornato con il calendario delle manifestazioni dei carnevali storici, è pubblicato sul sito internet della Regione.

4. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 consente l'utilizzo della denominazione "Carnevale storico delle Marche".

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da iscriverne in apposito capitolo, denominato "Interventi a favore dei Carnevali storici", della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione, per le rispettive annualità degli stanziamenti iscritti a carico delle seguenti Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025:

- a) per l'anno 2023 a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva";
- b) per l'anno 2024 a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva";
- c) per l'anno 2025 a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva".

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.